CAMERA DEI DEPUTATI N. 3227

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RATTO

Disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie

Presentata l'8 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I profondi mutamenti in corso nella nostra società e nel sistema economico interessano – com'era inevitabile – anche l'attuale sistema delle relazioni industriali nelle aziende.

Ed invero mai come nell'attuale momento di crisi di rappresentatività nel mondo sindacale è evidente l'esigenza – rispondente all'interesse oggettivo del sistema di relazioni industriali – di poter fare affidamento sulla individuazione di agenti contrattuali definiti e sulla certezza degli esiti della negoziazione posta in essere.

In particolare, stante l'inadeguatezza – in termini di rappresentatività – delle rappresentanze sindacali aziendali attualmente costituite ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, e stanti i conseguenti limiti dell'efficacia soggettiva dei contratti e accordi da queste posti in essere, appare necessario o comunque auspicabile, poter realizzare, insieme con la riconduzione ad unità dei soggetti legittimati a negoziare, l'obiettivo di attribuire da un lato piena rappresentatività a detti soggetti e, dall'altro, la conseguente efficacia nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda, al contratto collettivo concluso al livello aziendale.

In questa direzione si è posto il recente Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 3 luglio 1993, sottoscritto dalle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori e degli

imprenditori, che, tra l'altro, ha introdotto per la prima volta nell'attuale sistema delle relazioni industriali, una disciplina della contrattazione collettiva.

Questa, come è noto, è stata strutturata su due livelli – non ripetitivi ma rispondenti a distinte funzioni e finalità – in un sistema che pone al proprio centro il contratto collettivo nazionale di categoria cui affida, tra l'altro, la specifica finalità di disciplinare – così garantendo la coerenza dell'istituto alla politica dei redditi prefigurata – la contrattazione di secondo livello, in specie quella aziendale.

Al contratto collettivo nazionale di categoria il Protocollo affida, infatti, la disciplina degli istituti, delle materie, degli ambiti di applicazione, delle procedure, delle modalità e dei tempi della contrattazione aziendale, riservando a sé la disciplina immediata degli agenti contrattuali e dell'oggetto e finalità della contrattazione in esame.

Nel rispetto del principio di coerenza che ispira la disciplina – in sé armonica e compiuta – dei nuovi assetti contrattuali, il Protocollo del 3 luglio 1993, ha inteso operare un puntuale coordinamento tra i due livelli di contrattazione prevedendo che la rappresentanza sindacale aziendale unitaria abbia una composizione mista, in parte elettiva ed in parte (per un terzo) associativa, riferita, questa, alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Alle rappresentanze sindacali aziendali unitarie così costituite il Protocollo affida la legittimazione a stipulare i contratti collettivi aziendali, congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le parti sociali stipulanti il Protocollo, dopo aver prefigurato il nuovo soggetto contrattuale al livello aziendale, la rappresentanza sindacale aziendale unitaria, hanno auspicato un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, ad una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori nonché nell'eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali princìpi.

La presente proposta di legge, muovendo da una valutazione del Protocollo del 3 luglio 1993 come forte segnale, rivolto al Paese, di impegno di coesione economica e sociale nell'attuale momento politico, intende non far cadere questo auspicio e farsi promotrice di una disciplina che – lungi dal coltivare l'ambizione di un generale disegno delle relazioni sindacali nel nostro Paese che presupporrebbe una compiuta attuazione dei princìpi accolti nell'articolo 39 della Costituzione – si pone il più limitato, ma più concreto, obiettivo di realizzare quel coordinamento e quel sostegno legislativo, che l'autonomia collettiva ha sollecitato per una più compiuta realizzazione del sistema da essa stessa prefigurato, secondo uno schema concorrente, rispettoso dei reciproci rapporti, costituzionalmente definiti, fra fonte legislativa, espressione di eteronomia, e fonte collettiva, espressione di autonomia.

L'articolo 1 della proposta di legge reca la nuova disciplina per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie (RSAU).

Per far ciò, esso innazitutto rimuove l'attuale articolo 19 dello Statuto dei lavoratori che disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali: è evidente che, diversamente, verrebbe consentita la costituzione di nuove RSAU anche per il futuro e, pertanto, non si realizzerebbe la finalità della istituzione di una rappresentanza sindacale aziendale unitaria che non si aggiunga alle attuali rappresentanze sindacali aziendali ma ad esse si sostituisca, come previsto nell'articolo 19, *sub* articolo 1 della proposta di legge.

I successivi articoli 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater*, 19-*quinquies* e 19-*sexies* dello Statuto dei lavoratori, introdotti dalla presente proposta di legge, disciplinano la composizione, la durata in carica ed il funzionamento della rappresentanza sindacale aziendale unitaria.

Di particolare rilievo, l'articolo 19-*bis* che disciplina la composizione delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie in

forma mista, per due terzi elettiva ad opera di tutti i lavoratori stabilmente adibiti nell'unità produttiva, e per un terzo, di matrice associativa, mediante designazione o elezione da parte delle associazioni nazionali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità medesima.

La disposizione – ispirata alla specifica previsione del 3 luglio 1993 – mira a realizzare, per le motivazioni già esposte, il necessario coordinamento con il superiore livello della contrattazione nazionale e, per ciò, costituisce l'elemento caratterizzante del nuovo organismo rappresentativo aziendale.

L'articolo 19-*quater*, dal canto suo, disciplina il numero dei componenti delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie determinandolo in proporzione – articolata – al numero degli addetti all'unità produttiva, secondo una scala che riproduce il regime dei permessi dell'attuale articolo 23 dello Statuto dei lavoratori al fine di realizzare, in tal modo, l'obiettivo della parità di trattamento legislativo e della parità di costo con l'attuale disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali.

L'articolo 19-*sexies* affida poi all'autonomia collettiva di categoria e cioè al contratto collettivo nazionale di lavoro la regolamentazione del procedimento elettorale e del funzionamento dell'istituendo organismo oltre che della validità delle deliberazioni che la norma assoggetta direttamente al principio maggioritario.

L'articolo 7 disciplina il nuovo regime dei permessi modificando il vigente articolo 23 dello Statuto dei lavoratori: i permessi vengono attribuiti ai componenti del nuovo organismo secondo l'attuale scala di valori presenti nel vigente articolo 23 proprio al fine – già posto in rilievo con riguardo all'articolo 19-*quater* relativo al numero dei membri delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie – di lasciare inalterati l'attuale trattamento legislativo ed i relativi oneri per le imprese.

Naturalmente l'articolo 23, nuovo testo *sub* articolo 7, fa salve le migliori condizioni che saranno stabilite dalla contrattazione collettiva.

L'articolo 8 conferma in favore della rappresentanze sindacali aziendali unitarie la legittimazione – insieme con le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro – a stipulare il contratto collettivo aziendale già prevista dal Protocollo, secondo le statuizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lo stesso articolo 8 realizza, in specie, l'auspicio delle parti sociali volto alla generalizzazione dell'efficacia del contratto concluso dalle rappresentanze sindacali aziendali unitarie, nell'osservanza del principio maggioritario che presiede alle relative deliberazioni, secondo il disposto dell'articolo 19-*sexies* sopra ricordato.

L'articolo 9 dispone che alle rappresentanze sindacali aziendali unitarie sia attribuita la titolarità dei diritti e funzioni che la legge, oltreché l'autonomia collettiva, attribuisce alle attuali rappresentanze sindacali aziendali realizzando una certa qual continuità dell'ordinamento al riguardo.

L'articolo 10, infine, completa il coordinamento delle nuove norme con quelle vigenti, disponendo l'abrogazione dell'articolo 29 dello Statuto dei lavoratori relativo alla fusione delle rappresentanze sindacali aziendali e di ogni altra norma incompatibile con la disciplina introdotta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – *(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie).* — 1. In ogni unità produttiva può essere costituita secondo le forme di cui alla presente legge, la rappresentanza sindacale aziendale unitaria, ad iniziativa delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, ovvero di gruppi di lavoratori non inferiori:

a) al 20 per cento nelle unità produttive fino a 100 dipendenti;

b) al 18 per cento, con un minimo di venticinque firme, nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;

c) al 15 per cento, con un minimo di cinquanta firme, nelle unità produttive da 201 a 500 dipendenti;

d) al 12 per cento, con un minimo di cento firme, nelle unità produttive da 501 a 1.000 dipendenti;

e) al 10 per cento, con un minimo di centoventi firme, nelle unità produttive con oltre 1.000 dipendenti.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. – *(Composizione della rappresentanza sindacale aziendale unitaria).* — 1. La rappresentanza sindacale aziendale unitaria è composta per due terzi da membri eletti da tutti i lavoratori

a tempo indeterminato adibiti all'unità produttiva e per il residuo terzo da membri designati o eletti dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva che abbiano presentato proprie liste elettorali, in proporzione ai voti ottenuti.

2. Possono essere eletti o designati soltanto i lavoratori a tempo indeterminato adibiti all'unità produttiva.

3. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*ter*. – *(Elezione o designazione nelle aziende con più unità produttive)*. — 1. Nelle aziende con più unità produttive si procede alla elezione o designazione dei componenti delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie contestualmente ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 19-*ter* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*quater*. – *(Numero dei componenti)*. — 1. Possono essere eletti quali componenti della rappresentanza sindacale aziendale unitaria:

a) tre componenti per la rappresentanza sindacale aziendale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera *b)* ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 19-*quater* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*quinquies*. – *(Durata in carica)*. — 1. I componenti della rappresentanza sindacale aziendale unitaria restano in carica per quattro anni ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 19-*quinquies* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*sexies*. – *(Procedura di elezione, funzionamento, deliberazioni)*. — 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva stabilisce le regole per la elezione della rappresentanza sindacale aziendale unitaria e, in genere, tutto quanto attiene al funzionamento della rappresentanza ed alla validità delle deliberazioni da adottarsi nell'osservanza del principio maggioritario ».

ART. 7.

1. L'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. – *(Permessi retribuiti)*. — 1. I componenti della rappresentanza sindacale aziendale unitaria di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, nella misura stabilita dal presente articolo, salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro.

2. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori ad otto ore mensili nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; nelle aziende che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

3. Il componente della rappresentanza sindacale aziendale unitaria che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale unitaria ».

ART 8.

1. La rappresentanza sindacale aziendale unitaria può stipulare, congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.

2. Il contratto collettivo aziendale di lavoro concluso ai sensi del comma 1 ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva.

ART 9.

1. Le rappresentanze sindacali aziendali unitarie subentrano, in luogo delle rappresentanze sindacali aziendali o dei loro dirigenti, nella titolarità dei diritti e poteri o nell'esercizio delle funzioni già spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai relativi dirigenti per effetto di disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART 10.

1. L'articolo 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge sono abrogati.